

# Polizza Infortuni, Malattia e Perdita



## DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni

Prodotto: "AXA MPS Credito Protetto"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il prestito personale in caso di Malattia, Infortunio, Perdita d'Impiego.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Morte da infortunio:** viene riconosciuto un importo pari al debito residuo in linea capitale del prestito personale. L'indennizzo dovuto verrà maggiorato di un importo pari al 50% del capitale assicurato per infortuni verificatisi a bordo dei seguenti mezzi di trasporto: biciclette, autoveicoli elettrici o ibridi, autoveicoli in ride sharing e car sharing.
- ✓ **Invalidità Permanente da infortunio o malattia:** viene riconosciuto un importo pari al debito residuo in linea capitale del prestito personale. L'indennizzo dovuto verrà maggiorato di un importo pari al 50% del capitale assicurato per infortuni verificatisi a bordo dei seguenti mezzi di trasporto: biciclette, autoveicoli elettrici/ibridi, autoveicoli in ride sharing e car sharing.
- ✓ **Ricovero Ospedaliero e relativa Convalescenza, a seguito di infortunio o malattia:** viene riconosciuto il pagamento delle rate mensili del prestito personale. L'assicurazione vale anche in caso di ricovero dell'assicurato per donazioni di organi e day hospital e day surgery, purché la degenza diurna sia di almeno 5 ore senza pernottamento, in struttura sanitaria autorizzata, con rilascio di cartella clinica. Le giornate di entrata e di uscita dall'Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora d'inizio del ricovero e della dimissione. Il periodo di Convalescenza decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del Ricovero.
- ✓ **Perdita di impiego:** in caso di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" del dipendente del settore privato, viene riconosciuto il pagamento delle rate mensili del prestito personale.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Infortuni e la Malattia:** le persone affette sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o patologie a essa collegata; gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e quelli praticati a livello professionistico e semi professionistico.
- ✗ **Perdita d'Impiego:** i dipendenti assunti da meno di 180 giorni; dipendenti che non abbiano superato il periodo di prova; dipendenti del settore pubblico; i licenziamenti dovuti a "giusta causa", giustificato motivo soggettivo, motivi disciplinari e professionali, le dimissioni.



### Ci sono limiti di copertura?

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

- ! **Morte per infortunio:** evento avvenuto entro 2 anni dal giorno dell'infortunio; l'importo massimo indennizzabile è di € 75.000,00.
- ! **Invalidità permanente da infortunio o malattia:** di grado superiore al 59%; l'importo massimo indennizzabile è di € 75.000,00.
- ! **Ricovero Ospedaliero e relativa Convalescenza, a seguito di infortunio o malattia:** la copertura prevede un periodo di franchigia di 21 giorni, che inizia il primo giorno di Ricovero Ospedaliero e comprende anche i giorni di Convalescenza. Verranno liquidate al massimo 12 rate mensili per sinistro e 18 rate in caso di più sinistri, con il limite di € 1.550,00 per singola rata.
- ! **Perdita di impiego:** verranno liquidate al cliente massimo 12 rate mensili per sinistro e 18 rate in caso di più sinistri, con il limite di € 1.550,00 per singola rata.



## Dove vale la copertura?

L'assicurazione non prevede limiti territoriali.



## Che obbligo ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.

In caso di sinistro l'Aderente o i Beneficiari devono darne avviso all'assicuratore tempestivamente. Fornire la documentazione richiesta e ogni informazione utile inerente il sinistro al fine di ottenere il pagamento previsto.



## Quando e come devo pagare?

Il premio finanziato è unico ed anticipato.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative decorrono dalla mezzanotte della data di adesione, fatti salvi casi in cui sono previsti periodi di carenza.

Se la data di erogazione del prestito personale è successiva alla data di adesione, le coperture assicurative iniziano a partire dalla data di erogazione del prestito personale, anche se il premio non lo hai ancora pagato o non ti è stato ancora addebitato.

La decorrenza è indicata nella Lettera di Conferma inviata presso il recapito postale indicato nella Proposta di adesione.

La copertura assicurativa termina quando si verifica uno dei seguenti eventi:

- la naturale scadenza dell'Assicurazione;
- fine del mese di validità del contratto che coincide con i tuoi 75 anni di età;
- trasferimento o estinzione anticipata totale del prestito personale, con restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria;
- in caso di morte dell'Assicurato;
- quando viene certificata un'Invalidità Permanente Grave con pagamento della relativa prestazione;
- il pensionamento, per la sola copertura Perdita di Impiego.



## Come posso disdire la polizza?

Puoi sempre recedere dall'assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative sin dall'inizio.

Passati i primi 60 giorni dalla data di decorrenza, per le coperture danni poliennali superiori a 5 anni, puoi recedere dall'assicurazione solo se:

- sono trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza e
- ne hai fatto richiesta almeno 30 giorni prima della fine dell'anno assicurativo

Il recesso ha effetto dalla fine dell'anno assicurativo in cui è stata fatta richiesta.